

Formazione, sì alla concorrenza

Pari opportunità vanno garantite a chi opera sul mercato dei corsi formativi per i professionisti

DI OMBRETTA GARDINI

Punto essenziale della riforma delle professioni introdotta col DPR 137/2012 è la formazione obbligatoria. Le misure contenute nel decreto presidenziale mirano infatti a garantire, durante il tirocinio, lo svolgimento effettivo dell'attività formativa e prevedono negli anni, durante l'esercizio della professione, un aggiornamento costante perché si possa sempre assicurare ai clienti una prestazione professionale di qualità. In tal senso, l'offerta formativa rivolta ai professionisti interessati a ottenere crediti è piuttosto ricca e articolata.

Il caso portoghese

Di recente, l'attività di formazione è stata anche oggetto di alcune puntualizzazioni da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, seppur relative a un caso non verificatosi in Italia, hanno fatto riflettere. La Corte UE è difatti intervenuta per risolvere la disputa tra l'OTOC, l'Ordine degli esperti contabili portoghese, e l'Autorità garante della concorrenza del Portogallo proprio in merito ai corsi di formazione per gli iscritti a quell'Ordine professionale.

L'Authority aveva rilevato una violazione del diritto dell'UE da parte dell'OTOC in materia di concorrenza poiché, secondo il regolamento dell'Ordine, i trentacinque crediti formativi da acquisire obbligatoriamente in due anni da par-

te degli esperti contabili portoghese erano conseguibili presso corsi organizzati dall'Ordine stesso (per la formazione istituzionale) o da organismi iscritti ad esso (per la formazione professionale). Di conseguenza, faceva notare l'Authority, questa disposizione impediva ai professionisti di rivolgersi ad altri operatori attivi sul mercato della formazione. L'OTOC, sanzionato per questo motivo, aveva richiesto l'annullamento della decisione dell'Autorità garante alla Corte d'appello di Lisbona la quale, a sua volta, aveva passato il caso alla Corte di Giustizia europea. Così, rifacendosi al diritto dell'Unione Europea in materia di concorrenza, che non ammette che un ordine professionale imponga ai propri membri un sistema di formazione obbligatoria che elimini parzialmente la concorrenza e stabilisca condizioni discriminatorie a danno dei suoi concorrenti, la Corte UE si è espressa, lo scorso febbraio, a sfavore dell'Ordine portoghese. La Corte UE ha sottolineato che le regole stabilite da un ordine professionale come l'OTOC sono soggette alla disciplina europea della concorrenza poiché equivalgono a una decisione presa da un'associazione di imprese ed è perciò vietato togliere al mercato una parte di attività a vantaggio di un operatore e a scapito di altri. Ora, sarà il Tribunale portoghese a verificare le condizioni di accesso al mercato degli enti e delle associazioni diversi dall'OTOC e stabilire se tra loro esistano o meno

pari opportunità di concorrenza. **Il sistema italiano**

La disputa portoghese e la relativa sentenza hanno fornito l'occasione per un confronto con il corrispondente sistema formativo nel nostro Paese, sistema che proprio attraverso il DPR 137/2012 è stato aggiornato per consentire l'organizzazione dei corsi di formazione non solo da parte degli Ordini e collegi, bensì anche da associazioni di iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dai Consigli nazionali degli Ordini o collegi.

In prima analisi, la sentenza della Corte UE non appare riguardare il sistema italiano. L'unico dubbio, secondo alcuni, pare porsi circa la formazione continua per gli avvocati. Infatti, se da un lato il regolamento consente a tutti gli operatori del settore di competere sul mercato con una loro proposta formativa (e quindi aderisce alle leggi della concorrenza), dall'altra parte il fatto che spetti al Consiglio Nazionale Forense o al singolo Ordine territoriale (perciò, di fatto, ad altri "concorrenti") l'accREDITAMENTO, in base a parametri qualitativi, delle organizzazioni che fanno formazione può risultare un controsenso. Non solo. C'è chi storce il naso a proposito dell'esonero dal dovere di formazione costante - previsto dalla riforma forense - per una serie di soggetti (ad esempio i docenti e ricercatori universitari in materie giuridiche e gli avvocati over sessanta) che ne trarrebbero vantaggio in termini di tempo e costi.

Le specializzazioni forensi

La questione lascia perciò aperti curiosi interrogativi che potrebbero riemergere in quanto la formazione professionale rimane un argomento attuale, tanto più ora che sembra spianata la via alle specializzazioni forensi. Con il Regolamento n. 1 dell'11 aprile 2013, infatti, il CNF ha approvato le norme che istituiscono e disciplinano l'elenco delle associazioni forensi

specialistiche maggiormente rappresentative accreditate a organizzare, oltre ai Consigli dell'Ordine, i corsi per conseguire il titolo di "avvocato specialista". È l'articolo 9 della legge 247/2012 della riforma forense a introdurre le specializzazioni, ossia la possibilità per l'avvocato di ottenere (e indicare) il titolo di specialista in un particolare ambito del diritto ma senza che

questo comporti riserva di attività professionale. Il titolo di "avvocato specialista" si consegue dopo almeno due anni di corsi formativi oppure per comprovata esperienza nel settore di specializzazione (vale a dire cinque anni di esercizio della professione nell'ambito di specializzazione e anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati, continua e senza sospensione, di almeno otto anni). ■

